

Sentenza n. 36761/ [redacted] pubbl. il 20/0 [redacted]

RG n. 4 [redacted]

Sentenza n. cronol. [redacted] [redacted] [redacted]

N.RG 4 [redacted] / 2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Napoli

Sezione 05 QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace di Napoli Dott. OLGA ROSSELLA BARONE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4 [redacted] / 2021 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2021

TRA

Parte istante: [redacted]

rappr. e dif. dall'Avv. [redacted] (R [redacted])

E

Controparte: UCI (01535380156)

rappr. e dif. dall'Avv. ENRICA LAUDATO (LDTNRC82E54F839G)

Controparte: [redacted] (000000000000000000)

Controparte: POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA (OOOO)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con il presente giudizio l'attore previo accertamento della responsabilità della sig.ra Wynajem Samochodow , quale proprietaria del motoveicolo Honda SH recante



targa straniera tg. R [REDACTED] chiedeva la condanna della convenuta UCI al risarcimento dei danni riportati dal motoveicolo Piaggio Beverly Tourer tg. D [REDACTED], dichiarato di proprietà attoreo, nel sinistro del 01.12.2020 alle ore 11.00 avvenuto in Napoli alla via Leopardi, alt. Rione Lauro Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta Wynajem Samochodow e della soc. Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, non costituitisi in giudizio, benché ritualmente citati.

Preliminarmente, va osservato che parte attrice non ha ottemperato a quanto disposto dall'art.169, 2° comma, omettendo di depositare all'udienza di conclusioni e discussione il proprio fascicolo di parte. A tal proposito è orientamento consolidato quello per cui nel giudizio di primo grado, l'inosservanza dell'obbligo della restituzione implica che la decisione debba essere presa sulla base delle risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte (Cass.459/86), a prescindere, dunque, dai documenti contenuti nel fascicolo non reperito, stante l'implicita volontà dell'interessato di non avvalersene in quel grado di procedimento (ex multis Cass.82/3466).

Ciò posto va dichiarata la proponibilità della domanda attrice atteso che l'UCI ha depositato agli atti la richiesta di risarcimento danni per cui dall'esame della stessa risultano rispettati i requisiti richiamati dall'art. 126 e 148 Dlgs 209/05 Nel merito, in ordine alla questione, attinente alla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio - che afferisce al regime delle prove e che comporta per il giudicante l'obbligo di accertare se, secondo la prospettazione formulata dall'attore, questi ed il convenuto possano assumere le vesti di legittimato a chiedere e a subire la pronuncia - va premesso che, stante l'assenza di documentazione da parte dell'istante, non risulta fornita prova nè in ordine alla titolarità attiva nè tantomeno in ordine a quella dei soggetti passivi convenuti nel presente giudizio, in particolare di [REDACTED] quale soggetto proprietario del motoveicolo Honda SH recante targa straniera tg. RN [REDACTED] quale responsabile dei danni cagionati dalla circolazione del medesimo.



Al riguardo, è necessario evidenziare che costituisce questione di merito quella attinente alla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che afferisce al regime delle prove e che comporta per il giudicante l'obbligo di accertare se, secondo la prospettazione formulata dall'attore, questi ed il convenuto possano assumere le vesti di legittimato a chiedere e a subire la pronuncia. In particolare è principio pacifico "...che spetta all'attore dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto " (Cass.3843/94).

Nel caso di specie non è possibile a questo giudicante desumere, neppure in via presuntiva, che alla data del sinistro l'attrice fosse proprietaria del motoveicolo Piaggio Beverly Tourer tg. [REDACTED] 50, nè che il responsabile fosse il convenuto [REDACTED] non essendo stata fornita all'uopo alcuna prova in merito, nè attraverso prova documentale, nè mediante prova testimoniale (Cass. 3533/75 – 503/78).

Va, inoltre, evidenziato che non vi è prova che l'attore abbia provveduto ad inviare la richiesta di risarcimento danni al convenuto [REDACTED], Rilevata, dunque, la mancata produzione di documentazione idonea (Cass.2652/95), la mancata possibilità di desumere altrimenti la dimostrazione in ordine alla legittimazione attiva e passiva ricorrendo ad altri mezzi di prova o presunzioni semplici (Cass.4479/87), e rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 144 Dlgs.209/05 nel giudizio promosso contro l'assicuratore deve essere convenuto il proprietario del veicolo (Cass. Sez. Unite, 05/05/2006, n. 10311 - Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.03.2011 n° 6526), la domanda proposta dall'istante nei confronti di [REDACTED] e dell'UFFICIO CENTRALE ITALIANO litisconsorte in lite va, per l'effetto, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore dell' UFFICIO CENTRALE ITALIANO tenuto conto della natura della causa, mentre stante la mancata costituzione delle altre parti nulla va disposto.

P.Q.M



Sentenza n. [REDACTED]

RG n. 4 [REDACTED]

Sentenza n. cronol. [REDACTED]

Il Giudice di Pace, dott. Olga Rossella Barone, nella causa tra [REDACTED] c/

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA in p.l.r.p.t. nonchè [REDACTED]

nonché UFFICIO CENTRALE ITALIANO in p.l.r.pt. definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

1) rigetta la domanda attorea;

2) condanna [REDACTED] al pagamento in favore della UFFICIO CENTRALE ITALIANO in p.l.r.p.t., dei compensi per il proprio avvocato e che si liquidano in complessive €*346,00 *, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3) Nulla per le spese tra l'attrice e Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA e W [REDACTED]

[REDACTED] pw Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege tra le parti.

Così deciso in Napoli, lì 20 [REDACTED]

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. OLGA ROSSELLA BARONE



E' copia conforme all'originale

che si rilascia a richiesta dell'Avv.

ENRICA LAUDATO

NAPOLI, 16/11/2023

CANCELLIERE/FUNZIONARIO

L'OPERATORE GIUDIZIARIO

Carla Fiorillo

